DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 novembre 2019.

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare:

a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012;

b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;

c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi;

d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'art. 7-*quater*, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché le relative procedure di adesione;

b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-*quater*;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;

Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi;

Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001- supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;

Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformità: requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa»;

Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»;

Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;

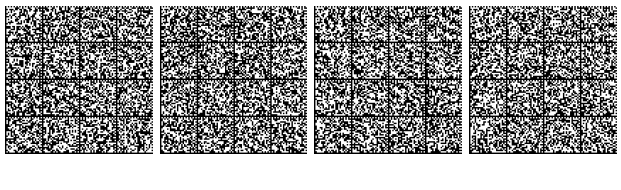

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;

b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *l)*;

c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-*septies*), nonché le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «Autorità nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;

d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;

e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo;

g) «Certificato di conformità dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;

h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera *i)* relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera *m)*, anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;

i) «Dichiarazione di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;

l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima;

m) «Certificato di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)* del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;

n) «Partita»: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;

o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati;

p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere *t)*, *u)* e *v)* dell'allegato 1, parte 2-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione;

r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

t) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità;

u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;

v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;

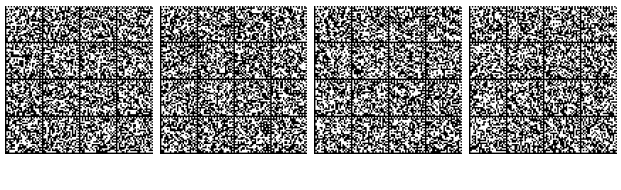

z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;

aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);

bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;

dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-*quater*, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE.

3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o più delle seguenti attività:

a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;

b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera *a)*;

c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale;

d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera *c)*.

4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera *a)*, si considera «primo operatore economico della filiera»:

a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica;

b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;

c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).

5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:

a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:

1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;

b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;

c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera *c)*.

Art. 3.

Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:

a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;

b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7;

c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;

e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

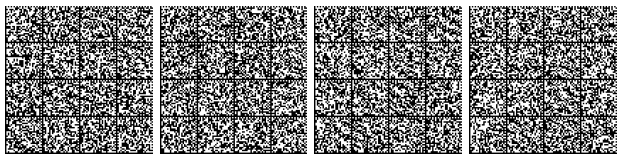

Art. 4.

Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:

a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;

b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento;

c) le modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;

d) le modalità di rilascio del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1 del presente decreto;

f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;

g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 5.

Accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* del presente decreto che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:

a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato;

b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonché ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;

c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato;

d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato;

e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera *d)*, provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.

3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema da parte degli organismi di certificazione possono essere segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE, nel caso dei bioliquidi. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera *d)* anche il soggetto segnalante.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché alla normativa di riferimento vigente.

Art. 6.

Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)* del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonché sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del presente decreto.

3. L'operatore economico titolare del certificato di conformità dell'azienda è autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9 del presente decreto.

4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, può assumere su di sé anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o più degli operatori economici della medesima catena di consegna.

5. Ogni operatore economico della catena di consegna è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.

Art. 7.

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli or-

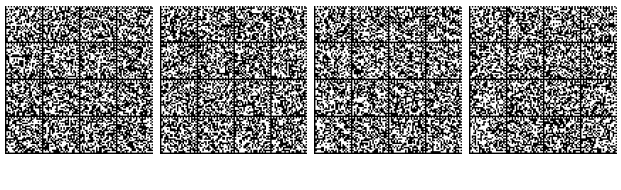

ganismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* del presente decreto. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:

a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformità dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per gli operatori economici già operanti nella filiera di produzione di biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale di certificazione, la verifica iniziale è volta ad accertare anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario;

b) la prima verifica di sorveglianza, che è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformità rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;

c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4.

4. L'organismo di certificazione ha facoltà di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformità ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto, ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attività prima della verifica di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente articolo.

5. Le autorità nazionali competenti possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*;

b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui al comma 6, lettera *a)*, del presente articolo nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

7. Gli operatori economici aderenti a più sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera *c)*, devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinché si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la società è certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.

8. Le verifiche sono svolte in conformità a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.

Art. 8.

Certificazione di conformità dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, un certificato di conformità dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità ai sensi di cui all'art. 9.

2. Il certificato di conformità dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:

a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;

b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;

c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;

d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;

e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;

g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c)*;

h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 6.

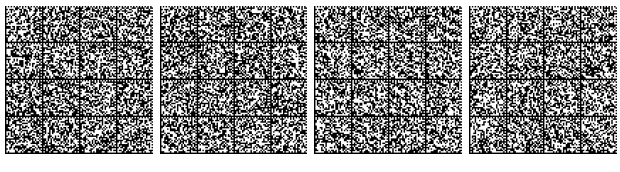

3. Il campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, di cui al comma 2, lettera *d)*, è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi:

a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;

b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;

c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;

d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:

1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;

2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;

e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;

g) qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.

4. Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, abbia avuto esito positivo.

5. Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.

6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'operatore economico che ne è titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata del certificato di conformità.

7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarità, inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda.

8. La revoca del certificato di conformità dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformità e la revoca della sospensione l'operatore economico non può adottare né emettere dichiarazioni di sostenibilità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato.

9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorità nazionali competenti, nonché al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.

Art. 9.

Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;

d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;

e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-*ter*, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;

f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;

g) indicazioni sul luogo di origine;

h) copia del certificato di conformità dell'azienda;

i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto;

m) mese e anno del raccolto;

n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.

3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-*ter*, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico;

d) tipo di attività e processo produttivo da cui è generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;

e) copia del certificato di conformità dell'azienda;

f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;

h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto relative al trasporto della partita;

l) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;

n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 3 è prodotta su base semestrale nei seguenti casi:

a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni di cui alle lettere *c)* ed *f)* del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito;

b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere *c)* e *f)* del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovrà includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano.

5. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente;

f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art. 12;

g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;

h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;

i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;

l) copia del certificato di conformità dell'azienda;

m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera *g)*;

o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera *h)*;

p) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.

6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo *c)* oppure paragrafo *d)*, al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilità redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità di cui al comma 10, lettera *c)*.

Tale certificato è redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:

a) natura, volume ovvero quantità della partita;

b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonché emissioni complessive, espresse in termini di CO_2 equivalente per unità di energia (MJ) relative alla partita;

c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;

d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;

e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente;

f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalità di cui all'art. 12;

g) dichiarazione che il prodotto è sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;

h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;

i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;

l) copia del certificato di conformità dell'azienda;

m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;

n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;

o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera *g)*;

p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera *h)*;

q) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;

r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.

7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di più fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, può adottare un'unica dichiarazione di sostenibilità ovvero un unico certificato di sostenibilità.

8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo è redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorità riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «*apostille*» rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di più partite in uscita, può essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, pur-

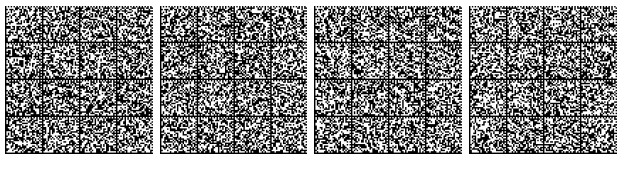

ché espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.

9. Le dichiarazioni di sostenibilità, il certificato di sostenibilità e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.

10. Affinché il certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) le dichiarazioni di sostenibilità devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione è valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;

b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformità dell'azienda in corso di validità al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità nonché al momento dell'invio di una partita;

c) con riferimento al certificato di sostenibilità:

1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al punto 2), il certificato di sostenibilità deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa;

2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilità e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.

11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera *g)*, è redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.

Art. 10.

Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-*quater*, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi.

L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:

a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore;

b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità e certificato di sostenibilità.

3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.

4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o *apostille*) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

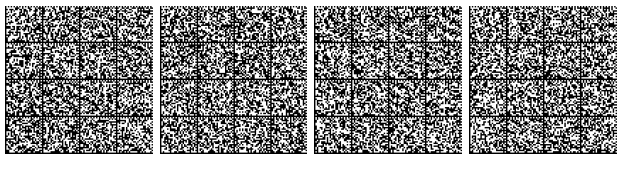

Art. 11.

Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:

a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;

b) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D:

1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;

2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;

3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.

In alternativa ai valori di cui alla lettera *b)*, punto 1), possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione europea di cui all'art. 7-*quinquies*, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo uno dei seguenti metodi:

a) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato 3, parte D, tabelle D e H;

b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di cui al comma 1, lettera *b)*, per le filiere per le quali è previsto.

3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile è determinato secondo uno dei seguenti metodi:

a) per le filiere per le quali è previsto un valore standard e se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero, utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L dell'allegato 3;

b) servendosi della formula nonché delle metodologie di calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.

4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non è individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567.

Art. 12.

Sistema di equilibrio di massa

1. La rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi è assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-*quater* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

2. Il lotto di sostenibilità è il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'equilibrio di massa può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato.

4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il lotto di sostenibilità non può riguardare un periodo superiore a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre mesi per le altre fasi. È possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione.

5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa è definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico.

6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantità di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino può essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo.

7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilità, quando sono mescolate più partite con caratteristiche di sostenibilità diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilità, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, il sistema di equilibrio di massa è applicabile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle

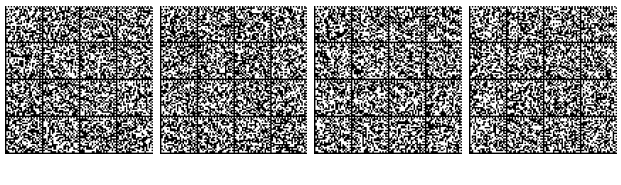

perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità, corredata di dimensioni, purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela.

8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti.

9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione è consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica.

10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.

11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.

12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilità è il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso è espresso in termini quantitativi temporali e non può essere superiore ai sei mesi; è consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.

Art. 13.

Disposizioni per i biocarburanti per l'accesso alle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, e agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.

Art. 14.

Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti

1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:

a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera *f)*, 3, lettera *c)*, 5, lettera *g)* e 6, lettera *h)*, possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;

b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9, commi 2, lettera *i)*, 3, lettera *f)*, 5, lettera *m)* e 6, lettera *n)*, può essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento;

c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto;

d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2, lettera *o)*, 3, lettera *m)*, 5, lettera *q)* e 6, lettera *r)*, vanno fornite le informazioni nelle modalità previste dal sistema volontario.

3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione è redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è necessariamente richiesta:

a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilità e che cede il prodotto finale all'utilizzatore;

b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o un ac-

cordo, che emette dichiarazione di sostenibilità e cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

5. La dichiarazione di sostenibilità e il certificato di sostenibilità di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «*notary public*» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o *apostille*) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

Art. 15.

Certificazione di gruppo

1. È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.

Al certificato di conformità del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità di cui all'art. 9.

2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.

La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come:

1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure

2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;

c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera *a)*, punto *ii)*, il coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore;

h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tal caso la certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria;

b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;

d) il coordinatore garantisce la tracciabilità delle partite;

e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

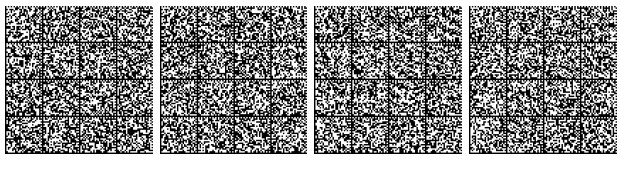

g) il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria.

La dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria.

La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

4. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.

In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;

b) il gruppo è istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;

c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;

d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;

e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

5. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dall'operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari e miscele delle materie prime citate.

La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

a) il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell'impianto biogas;

b) l'impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non può essere parte del gruppo);

c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;

d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;

f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;

g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero

2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.

La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

6. Le modalità di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 16.

Attività di verifica sui biocarburanti da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, può effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilità presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicità delle informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della filiera dei biocarburanti.

2. Nel caso in cui, durante le attività di controllo, vengano individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari accertamenti, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione.

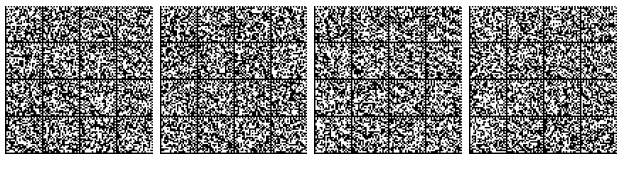

Art. 17.

Attività di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

1. Nel caso in cui, durante le attività di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della segnalazione, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.

Art. 18.

Disposizioni per gli oli vegetali esausti

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a)*, punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la catena di produzione del biocarburante è interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);

b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;

c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la dichiarazione di sostenibilità redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui è sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e contenente il numero del certificato di conformità del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:

1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;

2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilità degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruità tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale esausto è stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruità può essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *c)*, deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *g)*, secondo le modalità previste all'art. 9, comma 11.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*, deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.

Art. 19.

Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto compatibili.

Art. 20.

Norme transitorie e abrogazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a)*, successivamente all'entrata in vigore del decreto.

2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformità dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c)*.

3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.

4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 è abrogato a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
COSTA

Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
BELLANOVA

ALLEGATO

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte A - Fase di produzione delle materie prime coltivate

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase di produzione delle materie prime coltivate

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a a _____

il_____(C.F. n._____)

residente in _____(Prov. _____)

via/piazza_____

n._____ CAP _____ come da _____ _____

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. _____

in qualità di_____/Legale Rappresentante della Società

_____forma giuridica _____

C.F. n. _____partita IVA n. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario[1]				
2. Natura della partita[2]	Colture I raccolto	Colture II raccolto	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28[3]	
			SI, _____[4]	NO
3. Quantità della partita [ton]				
4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/ton][5], di cui:				
Eec: Emissioni derivanti dalle attività di estrazione o coltivazione materia prima[6]		Valore reale	Valore standard[7]	
Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione		Valore reale	Valore standard	
Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione[8]		Valore reale	Valore standard	
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo				
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola				
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio				
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio				
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso				

1 Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.
2 Inserire la partita *es. soia* nella prima colonna e mettere una x in corrispondenza del primo o secondo raccolto, nonché sull'appartenenza a determinate categorie. L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.
3 Informazione non richiesta per i bioliquidi.
4 In caso positivo, indicare la lettera dell'elenco dell'Allegato 1 corrispondente.
5 Inserire le emissioni relative alla propria/e fase/fasi; i valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti.
6 In alternativa, allegare la documentazione necessaria al calcolo del valore.
7 Valori standard riportati alla parte D, tabelle A ed E dell'Allegato 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione, riportati nell'opportuna unità funzionale (gCO_{2eq}/ton), oppure i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione Europea di cui all'articolo 7 quinquies, commi 2 e 3, del D.lgs. 66/2005.
8 Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

5. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati	SI	NO
6. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art 7-ter, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 ovvero, nel caso di materie prime coltivate nella Comunità, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo	SI	NO
7. Codice alfanumerico identificativo della partita[9]		
8. Luogo di origine		
9. Numero del certificato di conformità dell'azienda/del gruppo		
10. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)		
11. Mese e anno del raccolto		
12. Documento di trasporto o fattura definitiva: - data di emissione: …….. - numero del documento: …… - luogo di partenza e luogo di consegna: ……		
13. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori	Convenzioni ILO ratificate[10]	

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo …….. Firma ……..

9 E' univoco e include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico.

10 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate *es. 87,105, 111.*

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte B - Fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Il/la sottoscritto/a_____nato/a_a_____

il_____(C.F. n._____)

residente in _____(Prov. _____)

via/piazza_____

n._____CAP _____ come da _____ _____

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. _____

in qualità di_____/Legale Rappresentante della Società

_____forma giuridica _____

C.F. n. _____partita IVA n. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario[11]		
2. Natura della partita[12]	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28[13]	
	SI, _____[14]	NO
3. Volume/quantità della partita [Sm^3 o ton][15]		
4. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66[16]	SI	NO
5. Codice alfanumerico identificativo della partita[17]		
6. Tipo di attività e di processo produttivo da cui il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto è generato		
7. Numero di certificato di conformità dell'azienda/gruppo		
8. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)		
9. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/Sm^3] o [gCO_{2eq}/ton][18] di cui		
Eec: Emissioni derivanti dalla attività di estrazione o coltivazione della materia prima	Valore reale	Valore standard
Ep: Emissioni derivanti dalla attività di trasformazione	Valore reale	Valore standard

11 Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.
12 Inserire la tipologia del rifiuto, residuo o sottoprodotto in questione. *Es. paste saponose*.
13 Informazione non richiesta per i bioliquidi
14 In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.
15 È necessario inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.
16 Compilare nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura.
17 E' univoco e include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico
18 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi e l'unità di misura di riferimento; i valori *Ei, Escam, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti. Le emissioni fino alla fase di produzione (compresa) del rifiuto/residuo/sottoprodotto sono considerate nulle.

Etd: Emissioni derivanti dalla attività di trasporto e distribuzione[19]	Valore reale	Valore standard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo		
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola		
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio		
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio		
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso		

10. Documento di trasporto o fattura definitiva:

- data di emissione: ……
- numero del documento: ……
- luogo di partenza e luogo di consegna: ……

15. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali	SI	NO

11. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori	Convenzioni ILO ratificate[20]

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo …….. Firma ……..

19 Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

20 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

- nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER, se prodotti sul territorio europeo, ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

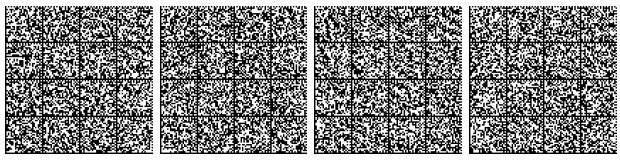

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte C - Fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Dichiarazione di sostenibilità relativa alle fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il_____(C.F. n._____)

residente in _____(Prov. _____)

via/piazza_____

n._____C.A.P. _____ come da _____ _____

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. _____

in qualità di_____/Legale Rappresentante della Società

_____forma giuridica _____

C.F. n. _____partita I.V.A. n. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

<table>
<tr><td colspan="2">1. Destinatario[21]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Natura della partita</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">3. Volume/quantità della partita</td><td>Sm^3</td><td>ton</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Emissioni GHG relative alla partita, espresse in [gCO_{2eq}/Sm^3] o [gCO_{2eq}/ton][22] di cui:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Eec: Emissioni derivanti dalle attività di estrazione o coltivazione della materia prima[23]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione[24]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

21 Inserire la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario

22 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente, espressi nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase. I valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti. I valori standard sono riportati nell'opportuna unità funzionale.
Nel caso in cui nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente sia già presente un valore di emissioni da trasformazione, inserire il valore cumulativo comprensivo della propria e delle precedenti fasi.

23 Nel caso in cui al posto del valore delle emissioni *Eec* sia stata fornita dall'operatore precedente la documentazione necessaria al calcolo del valore *Eec*, stimare tale valore e inserirlo nella propria dichiarazione.

24 Le emissioni del trasporto (sia dalla fase precedente alla propria che dalla propria alla fase successiva) sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Vale inoltre quanto previsto alla nota n. 22 sulla cumulabilità.

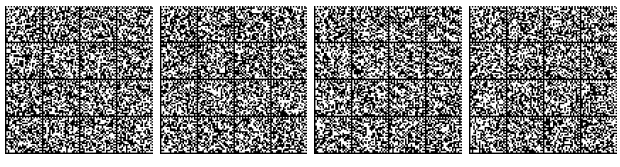

Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio				
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio				
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso				
Risparmio di emissioni rispetto al carburante fossile di riferimento[25]				
5. Data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biocarburante o bioliquido[26]				
6. Descrizione del/i processo/i[27]				
7. Codice alfanumerico identificativo della partita[28]				
8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito	Colture I raccolto[29]	Colture II raccolto	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28[30]	
			SI, _____[31]	NO
(aggiungere righe se necessario)				
9. Luogo di produzione delle materie prime e luogo di produzione del prodotto intermedio/finito				
10. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti				
11. Numero del certificato di conformità dell'azienda				

25 Inserire solo nel caso in cui il produttore di biocarburanti e bioliquidi voglia fare il calcolo delle emissioni totali in luogo dell'operatore economico a cui cede il biocarburante o bioliquido. In tal caso vanno considerate anche le emissioni della fase del trasporto a valle della sua fase fino al fornitore o utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile stimare detto valore, si applica il valore di emissione standard più conservativo.

26 Questa informazione non va inserita se trattasi di fase anteriore a quella di produzione del biocarburante o del bioliquido.

27 Nel caso dell'impianto di produzione del biometano, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

28 E' univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

29 L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.

30 Informazione non richiesta per i bioliquidi.

31 In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.

12. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione		
13. Documento di trasporto o fattura definitiva - data di emissione: ……. - numero del documento: …… - luogo di partenza e luogo di consegna: …….		
14. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.	SI	NO
15. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori	Convenzioni ILO ratificate[32]	
16. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati *(se pertinente)*	SI	NO

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

❑ Data e luogo …….. Firma ……..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento identità;

- nel caso di produzione di prodotti intermedi/ biocarburanti e bioliquidi a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

- nel caso di produzione di prodotti intermedi/biocarburanti o bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

[32] Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate *es. 87,105, 111.*

SISTEMA NAZIONALE ITALIANO DI CERTIFICAZIONE

Parte D1 - Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

Dichiarazione di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

Il/la sottoscritto/a_____nato/a_a_____

il_____(C.F. n._____)

residente in _____(Prov. _____)

via/piazza_____

n._____CAP _____ come da _____ _____

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. _____

in qualità di_____/Legale Rappresentante della Società

_____forma giuridica _____

C.F. n. _____partita IVA n. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione;

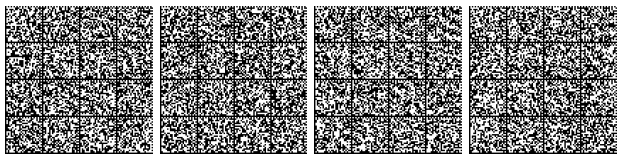

- la corrispondenza della partita di biogas alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario		
2. Volume del biogas prodotto [Sm^3]		
3. Emissioni GHG relative alla partita [gCO_{2eq}/Sm^3][33]	Valore calcolato	Valore standard
4. Descrizione del processo, con indicazione se si è in presenza o meno di sistemi di stoccaggio chiusi del digestato[34]		
5. Codice alfanumerico identificativo della partita[35]		
6. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti		
7. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione		
8. Numero del certificato di conformità dell'azienda		
9. Utilizzo del sistema di equilibrio di massa	SI	NO
10. Documento di trasporto o fattura definitiva - data di emissione: …… - numero del documento: …….. - luogo di partenza e luogo di consegna: ……..		
11. Materie prime utilizzate per alimentare il digestore anaerobico[36]		
Periodo di riferimento (in mesi, max 6)[37]		

33 In caso di codigestione le emissioni sono stimate a partire dalle emissioni associate alle materie in ingresso al digestore di cui al punto 11. Sia per il calcolo delle emissioni che per l'applicazione dei valori standard si deve far riferimento alla norma UNI TS 11567. Nel valore è compreso anche il valore delle emissioni del trasporto fino all'impianto di produzione del biometano, tramite carro bombolaio.

34 Tale sistema di stoccaggio prevede che il gas rilasciato durante lo stoccaggio sia catturato e utilizzato per produrre energia elettrica o biometano

35 E' univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

36 In caso di più tipologie di materiali ricadenti dentro le macrocategorie elencate al punto 11, bisogna inserire ogni singolo materiale, in caso di stesso materiale con diverso luogo di provenienza bisogna specificare ogni luogo di provenienza.

37 Esplicitare l'inizio e il termine del periodo di riferimento, che rappresenta l'intervallo temporale entro il quale, se le materie prime utilizzate in ingresso al digestore restano costanti, si può assumere costante il valore di emissioni di gas serra di cui al punto 3; tale periodo di riferimento può essere al massimo pari a sei mesi. In caso di variazione dei parametri ricadenti sotto al punto 11 durante il periodo indicato, lo stesso di interrompe e bisogna calcolare nuovamente il valore di emissioni.

<table>
<tr><td colspan="5">Colture dedicate:</td></tr>
<tr><td>Tipologia:</td><td>Colture I raccolto</td><td>Colture II raccolto</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SI, _____[38]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Quantità (tonn):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Luogo di produzione:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton] [39]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard[40]</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Sottoprodotti:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Tipologia:</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28</td></tr>
<tr><td>SI, ____[41]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Quantità (ton):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Luogo di produzione:</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]</td><td>Valore calcolato</td><td>Valore standard[42]</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

38 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.
39 I valori standard totali possono essere utilizzati solo se non c’è stato cambio di uso diretto del suolo.
40 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567
41 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.
42 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567

Fanghi		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[43]
Effluenti zootecnici		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[44]
FORSU		
Quantità (ton):		
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):		
Luogo di produzione:[45]		
Emissioni GHG [gCO_{2eq}/ton]	Valore calcolato	Valore standard[46]

Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	**Colture dedicate**		**Sottoprodotti**		**Fanghi**		**Effluenti zootecnici**		**FORSU**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

[43] Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.
[44] Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.
[45] Per Luogo di produzione si intende centro di raccolta.
[46] Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.

Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	**Colture dedicate**		**Sottoprodotti**		**Fanghi**		**Effluenti zootecnici**		**FORSU**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	**Colture dedicate**		**Sottoprodotti**		**Fanghi**		**Effluenti zootecnici**		**FORSU**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori[47]	**Colture dedicate**		**Sottoprodotti**		**Fanghi**		**Effluenti zootecnici**		**FORSU**	

Parte D2- Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Certificato di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Nel caso in cui si effettui anche la raffinazione del biogas in biometano, il certificato di sostenibilità si compone della parte D1 e delle seguenti voci:

Emissioni della fase di raffinazione e purificazione [gCO_{2eq}/Sm^3]	Valore calcolato	Valore standard[48]
Emissioni della fase di trasporto e distribuzione [gCO_{2eq}/Sm^3][49]	Valore calcolato	Valore standard
Emissioni totali [gCO_{2eq}/MJ]	Valore calcolato	Valore standard
Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al valore del carburante di riferimento (%)	Valore calcolato	Valore standard

47 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

48 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.

49 Le emissioni del trasporto sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti.

- indicare, al punto 4, se ci sono torce di combustione nell'impianto di raffinazione del biogas e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

Data e luogo …….. Firma ……..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- nel caso di produzione a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

- nel caso produzione di prodotti intermedi/ biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte E - Certificato di sostenibilità

Il/la sottoscritto/a_____nato/a_a_____

il _____(C.F. n._____)

residente in _____(Prov. _____)

via/piazza_____

n._____CAP _____ come da _____ _____

[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel n. _____

in qualità di_____/Legale Rappresentante della Società

_____forma giuridica _____

C.F. n. _____partita IVA n. _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione;

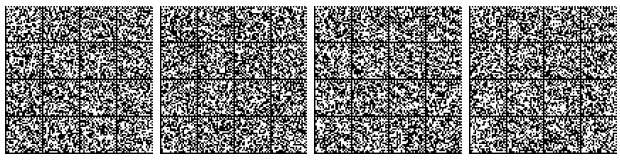

- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

<table>
<tr><td colspan="2">1. Destinatario[50]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Natura della partita</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Volume/quantità della partita [Sm^3 o ton][51]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO_{2eq}/MJ][52] di cui:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Eec: Emissioni da estrazione o coltivazione materia prima [gCO_{2eq}/ton]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione [gCO_{2eq}/ton]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione [gCO_{2eq}/ton][53]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo[gCO_{2eq}/ton]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola [gCO_{2eq}/ton]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio [gCO_{2eq}/ton]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio [gCO_{2eq}/ton]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Et: Emissioni totali [gCO_{2eq}/MJ]</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

50 Inserire la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.

51 Inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.

52 Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione della fase precedente, espresse nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase; i valori *Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee* vanno inseriti solo se pertinenti.

53 Le emissioni del trasporto (dalla fase precedente alla propria) sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Le emissioni relative al trasporto dalla propria fase fino al fornitore o all'utilizzatore vanno inserite sempre da chi emette il certificato di sostenibilità.

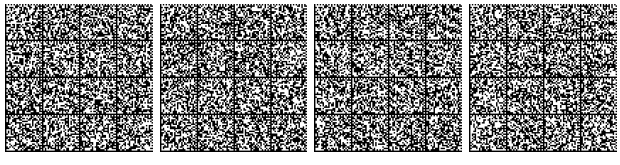

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra rispetto al valore del carburante di riferimento[54] (%)</td><td>Valore reale</td><td>Valore standard</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5. Descrizione del/i processo/i[55]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione del biocarburante o bioliquido[56]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Codice alfanumerico identificativo della partita[57]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito[58]</td><td>Colture I raccolto[59]</td><td>Colture II raccolto</td><td colspan="2">Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all’Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii[60].</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SI, _____[61]</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>(aggiungere righe se necessario)</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Luogo di produzione delle materie prime e luogo di produzione dei prodotti intermedi e del prodotto finito</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">10.Numero del certificato dell’azienda</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">11.Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">12.Codice identificativo dell’ultima verifica effettuata dall’organismo di certificazione</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

54 Il valore standard può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano presenti emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo.

55 Nel caso di impianto di raffinazione e purificazione del biogas, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione. Nel caso in cui il biocarburante sia olio vegetale idrotrattato, specificare il processo.

56 Se pertinente.

57 E’ univoco e include il codice identificativo dell’organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell’operatore economico.

58 Nel caso della raffinazione in biometano, indicare anche i relativi quantitativi

59 L’informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto

60 Informazione non richiesta per i bioliquidi.

61 In caso positivo, indicare la lettera dell’elenco.

13. Documento di trasporto o fattura definitiva - data di emissione: ……. - numero del documento: …… - luogo di partenza e luogo di consegna: ……		
17. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.	SI	NO

14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori.	Convenzioni ILO ratificate[62]	
15. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati (se pertinente)	SI	NO

❑ Si dichiara che il prodotto è sostenibile.

❑ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita secondo quanto disciplinato all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data e luogo …….. Firma ……..

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità;

- dichiarazione del primo operatore sulle informazioni sociali e ambientali;

- nel caso di produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;

[62] Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

- nel caso produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

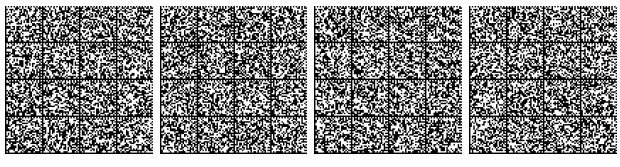

ALLEGATO 2

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidi

In occasione delle verifiche di cui alle parti A e B del presente Allegato, l'organismo di certificazione verifica se l'operatore economico nel proprio operato rispetta i requisiti del presente decreto. L'organismo di certificazione pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale e in tutta indipendenza rispetto all'operatore economico, tenendo debitamente conto degli elementi riportati nelle parti A e B. Le verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare. Al termine della verifica, l'organismo redige un rapporto secondo quanto riportato nella Parte C del presente Allegato.

Parte A - Biocarburanti e bioliquidi diversi dal biometano

Fase di produzione delle materie prime coltivate

Singola certificazione

Nel certificato di conformità dell'azienda o in allegato ad esso devono essere dettagliati tutti i collettori, i siti di stoccaggio e le piarde afferenti l'operatore sottoposto a verifica. La verifica dovrà prevedere la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura presso la sede legale dell'azienda, su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio, e il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:

- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso in cui siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;

- il 50% del raccolto sostenibile, nel caso in cui non siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuato al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali.

I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere:

- in prima certificazione;

- in caso di estensione;

- a campione nelle verifiche di sorveglianza.

In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

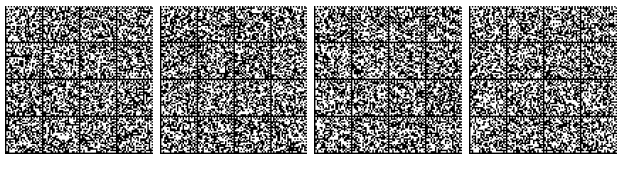

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 2

Le verifiche di cui all'articolo 7 comma 3 devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Resta fermo che, se la verifica riguarda la conformità ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

La verifica dovrà essere effettuata, sul soggetto coordinatore e su ognuna delle aziende rientranti nel campione, nelle seguenti modalità:

1) la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura (con PAC, visure storiche, …), su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio;

2) il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:

- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;

- il 50% nel caso non esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuata al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali. Le imprese agricole oggetto di verifica ispettiva devono essere diverse da quelle visitate l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il soggetto coordinatore e tenendo conto della valutazione del rischio delle aziende. Dovranno essere verificate anche le imprese agricole oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, nonché quelle entranti nel gruppo nell'anno di riferimento, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere su un campione. In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

Produzione a partire da rifiuti o sottoprodotti

Singola certificazione

La verifica avviene su un campione di prodotto stabilito in base alla valutazione del rischio con un sopralluogo presso il produttore del sottoprodotto o del rifiuto.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da rifiuti, durante la verifica iniziale l'organismo di certificazione deve inserire nel certificato di conformità dell'azienda indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero rilasciare una dichiarazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/ce e in particolare alla definizione di cui all'articolo 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ad ogni verifica di sorveglianza.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da sottoprodotti, l'organismo di certificazione deve accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di produzione di biocarburanti a partire da materiali classificabili all'interno di una delle categorie di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, l'organismo di certificazione deve accertare la veridicità di tale appartenenza.

Nel caso di oli vegetali esausti, che vengono certificati secondo le modalità di cui all'articolo 18, le operazioni di verifica da effettuare presso il raccoglitore previste al comma 2, lettera c), punto 2) di tale articolo, devono essere svolte su un campione pari almeno alla radice quadrata del numero totale di ristoranti o altre strutture produttrici di oli.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 3

La verifica sarà esclusivamente documentale, presso la distilleria, e dovrà verificare:

- che sia garantita la tracciabilità delle partite ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del MIPAAF;
- che la distilleria, inserisca, nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità, le emissioni della fase di trasporto dalle cantine alla distilleria.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 4

Le verifiche devono essere effettuate sul sansificio e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% dei frantoi partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. La verifica dovrà prevedere, per il sansificio e per i frantoi rientranti nel campione, una verifica documentale e in loco. I frantoi oggetto di verifica ispettiva devono essere diversi da quelli visitati l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificati anche i frantoi oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

<u>Fasi di trasformazione (spremitura, raffinazione, recupero e rigenerazione di oli usati, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi)</u>

La verifica dovrà prevedere il sopralluogo presso tutti gli impianti dove sono svolte le diverse attività e una verifica documentale su un campione stabilito in base alla valutazione del rischio.

Attività di stoccaggio e commercializzazione

Nel caso degli operatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera d), il certificato di conformità dell'azienda deve riportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.

Durante la verifica periodica di sorveglianza presso i depositi dovrà essere presente merce di almeno una macrocategoria. I depositi devono essere oggetto di verifica documentale specifica sulla corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa, nonché di un sopralluogo da prevedere in ogni verifica.

Parte B - Produzione di biogas in impianto di digestione anaerobica

Singola certificazione

L'organismo di certificazione verifica che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 5

In caso di certificazione di gruppo le verifiche devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo di soggetti che conferiscono materie prime allo stesso.

La verifica dovrà prevedere:

1) la verifica documentale e in loco della sostenibilità presso il coordinatore;

2) verifiche a campione presso i fornitori di materia prima nella misura almeno pari al:

- 5% nel caso di effluenti zootecnici e sottoprodotti, documentale;

- 10% relativamente alle colture dedicate, documentale e in loco;

- nel caso di biomasse provenienti da miscele delle tipologie sopra indicate, la percentuale di campionamento da adottare è la maggiore della tipologia presente nella miscela.

Il campione oggetto di verifica ispettiva deve essere diverso da quello controllato l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificate anche le imprese oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il campione.

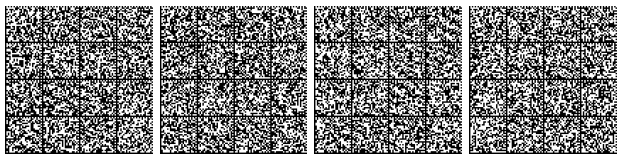

L'organismo di certificazione, durante le verifiche presso il coordinatore del gruppo, deve accertare che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Parte C - Rapporti di verifica ispettiva

A seguito delle verifiche ispettive devono essere redatti rapporti che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Anagrafica del titolare del certificato di conformità (ragione sociale, indirizzo, stato, codice identificativo, ecc.);

2. Anagrafica degli operatori economici verificati ove applicabile (comprensiva del codice identificativo);

3. Elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e membri del gruppo;

4. Tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rischio associato, calcolato in accordo con il RT-31, valutato annualmente;

5. Evidenza della correttezza del metodo di calcolo adottato e dei risultati ottenuti;

6. Evidenza di aver condotto almeno un sistema di equilibrio di massa ed una prova di rintracciabilità secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;

7. Evidenza delle valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI TS11567*;*

8. Evidenza di aver verificato la presenza delle informazioni ambientali e sociali di cui all'articolo 2 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;

9. Non Conformità emesse e loro classificazione.

ALLEGATO 3

Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e di biocarburanti, diversi dal biometano

Parte A. Gas ad effetto serra

I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del calcolo di cui alla lettera B sono: CO_2, N_2O e CH_4. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO_2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

$CO_2 = 1$

$N_2O = 298$

$CH_4 = 25$

Parte B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra durante il ciclo di vita

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi (E_{BIO}) sono espresse in emissioni di gas a effetto serra per unità di energia del biocarburante o bioliquido finale (CO_2eq/MJ) e vengono calcolate servendosi della seguente formula:

$$E_{BIO} = Eec + El + Ep + Etd + Eu - Eee - Esca - Eccs - Eccr$$

dove:

- ***E_{BIO}*** è il totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile;
- ***Eec*** sono le emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata;
- ***El*** sono le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;
- ***Ep*** sono le emissioni derivanti dalla lavorazione, che può comprendere una fase o più fasi di lavorazione;
- ***Etd*** sono le emissioni derivanti dal trasporto lungo tutta la filiera fino alla distribuzione,
- ***Eu*** sono le emissioni derivanti dal biocarburanti e bioliquidi al momento dell'uso come combustibile;
- ***Esca*** sono le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
- ***Eccs*** sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
- ***Eccr*** sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio;

- ***Eee*** sono le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Eec: emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata

Eec sono la somma delle :

a) eventuali emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto delle sementi. Le emissioni delle sementi destinate ad essere coltivate vanno aggiunte a quelle della materia prima coltivata a partire dalle stesse;

b) emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto dei fertilizzanti e dei prodotti agrochimici, pesticidi e tutte quelle sostanze derivanti dall'industria chimica. I fertilizzanti biologici che sono classificabili come rifiuti o sottoprodotti hanno emissioni zero fino al punto di raccolta;

c) emissioni dovute all'irrigazione. Questo termine include tutte le emissioni da parte dei macchinari utilizzati per effettuare le operazioni di pompaggio, immagazzinamento e distribuzione dell'acqua e si calcola come indicato alla lettera f);

d) emissioni di CH_4 e N_2O durante la fase di crescita della pianta dovute al cambio della composizione del suolo. Tali emissioni possono derivare da quattro differenti fonti: *i*) emissioni dirette di N_2O[63] *ii*) emissioni indirette di N_2O[64] *iii*) emissioni di CO_2 dall'urea e dalla calce e *iv*) le emissioni di CH_4 derivanti dalla coltivazione del riso (ove applicabile);

e) emissioni di CH_4 e N_2O dovute alla combustione incompleta della vegetazione e di materia organica morta o residui agricoli[65];

f) emissioni derivanti dalla movimentazione di macchinari in campo in tutte le fasi di coltivazione e raccolta[66].

---

63 Le emissioni dirette di N_2O comprendono i) le emissioni derivanti dall'applicazione di fertilizzanti azotati, dallo spargimento di letame, compost, liquame e altri fertilizzanti organici, ii) le emissioni dei residui delle coltivazioni sopra il suolo o interrate, colture intercalari e le erbe da foraggio/pascolo, rinnovo, restituite al suolo; iii) quantità di azoto mineralizzato nei terreni minerali associata a perdita di carbonio del suolo, iv) emissioni da materia organica del suolo a seguito di cambiamenti di uso del suolo o cambiamenti di gestione; v) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da bovini, suini e pollame al pascolo; vi) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da pecore e altri animali al pascolo;

64 Le emissioni indirette di N_2O comprendono: i) la volatilizzazione di NH_3 e NO_x da terreni coltivati e susseguente rideposizione di questi gas e dei loro prodotti quali ione ammonio NH_4+ e ione NO_3, nei terreni e nell'acqua e ii) il ruscellamento e lisciviazione dell'azoto, principalmente sotto forma di NO_3, dai suoli coltivati.
Per il calcolo delle emissioni indirette ci si avvale della metodologia di calcolo riportata al seguente indirizzo web: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf

65 Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:
*Clburn = M * Cf * (GWPCH₄ * Gef, CH₄ + GWP N₂O * Gef, N₂O)*
Dove:
Clburn sono le emissioni derivanti dalla combustione della materia prima coltivata espresso in CO2eq per unità di terreno e per anno;
M è il quantitativo combusto di materia prima coltivata, espresso in sostanza secca per unità di terreno e per anno, includendo la materia prima coltivata, pacciame e legno secco;
Cf è la frazione di materia prima coltivata combusta;
Gef è la massa di sostanza i prodotta per unità di massa per sostanza secca combusta;
GWP è il rapporto tra il riscaldamento indotto da una generico gas serra in un arco temporale e quello indotto dalla stessa quantità di anidride carbonica (CO_2).

El: emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_l, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

El: = $(CS_R - CS_A) \times 3{,}664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$, (*) dove:

- El = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO_2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
- CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;
- CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;
- P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e
- e_B è il premio di 29 gCO_{2eq}/MJ di biocarburante o bioliquido la cui materia prima coltivata è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati (da aggiungere alla fine del calcolo in quanto si riferisce al biocarburante o bioliquido finito), applicabile nel caso in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

  a) non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008;

  b) rientra in una delle seguenti categorie:

  i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera bb);

  ii) terreno fortemente contaminato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc).

  Il premio di 29 gCO_{2eq}/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e,

66 Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: *Flmm=Qmmf*Ff*
dove:
Flmm sono le emissioni specifiche per i macchinari mobili espresse in CO_{2eq} per unità di terreno e per anno;
Qmmf è il consumo di combustibile, espresso in massa, volume o in termini energetici, per unità di terreno e per anno;
Ff è il fattore di emissione dei gas serra per la produzione e l'utilizzo del carburante, espresso in CO_{2eq} per unità di combustibile (espresso in massa, volume o in termini energetici).

per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta. Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2009/30/CE.

(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO_2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664;

(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.

Esca: riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola

Una «migliore gestione agricola» potrebbe comprendere pratiche quali:

- il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all'assenza di lavorazione;
- il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura;
- una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame;
- l'utilizzo di ammendanti (*es. compost*).

Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo è aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate. Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell'inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l'entità.

Le riduzioni delle emissioni in termini di gCO_{2eq}/MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata per il calcolo di ***El***, dove il divisore «20» è sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.

Ep: emissioni derivanti dalla lavorazione, che può comprendere una fase o più fasi di lavorazione

Per ogni fase, ***Ep*** è la somma delle:

a) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento dei reagenti richiesti per le reazioni di conversione, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;

b) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento delle sostanze chimiche di processo, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;

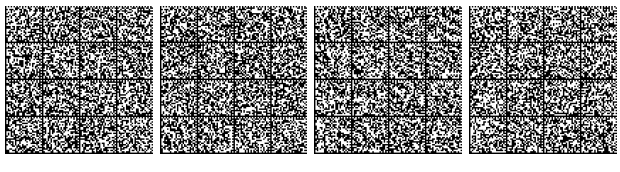

c) emissioni dovuti all'utilizzo di combustibili;

d) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento di calore e elettricità importati;

e) emissioni di N_2O e CH_4 da reazioni chimiche/biologiche.

Le emissioni di cui alle lettere a) e b) si calcolano entrambe attraverso la formula:

$Ei = Qi * Fi + Eci$ e $E = \sum Ei$, dove:

- *Qi* è la quantità del reagente o della sostanza chimica *i* consumati, in termini di massa, volume o energia,

- *Fi* è il fattore di emissione, espresso in termini di CO_{2eq} contenuto nel reagente o nella sostanza chimica *i*, per unità di reagente o di sostanza chimica *i*,

- *Eci* sono le emissioni di CO_2 associate all'eventuale combustione della parte del carbonio fossile contenuto nel reagente o nella sostanza chimica *i*. Non viene considerato nel caso in cui i reagenti o le sostanze chimiche abbiano un contenuto di carbonio di origine unicamente rinnovabile;

- *Ei* sono le emissioni di CO_2 associate alla quantità di reagente o sostanza chimica i consumati, in termini (massa) di CO_{2eq};

- *E* sono le emissioni di CO_2 associate con tutti i reagenti o sostanze chimiche consumati, in termini (massa) di $CO_{2eq.}$

Nel caso in cui nel processo di produzione del biocarburante o bioliquido vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti deliberatamente fabbricati e direttamente immagazzinabili o commercializzabili («coprodotti»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (metodo dell'allocazione energetica) , applicando la seguente formula:

$C_i = C_t * Q_i * PCI_i / \sum (Q_j * PCI_J$

dove:

- *Ct* sono le emissioni totali prodotte durante tutte le fasi della catena fino al punto in cui i coprodotti vengono separati;

- *Ci* sono le emissioni attribuite al singolo prodotto *i* in uscita (prodotto principale o coprodotto);

- *Qi* è il quantitativo del prodotto *i*;

- *PCIi* è il potere calorifico inferiore del prodotto *i*;

- *Qj* è il quantitativo dei vari prodotti *j*;

- *PCIj* è il potere calorifico inferiore dei vari prodotti *j*.

Non devono essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai sottoprodotti della lavorazione (ossia residui della lavorazione diversi dal prodotto e dai coprodotti cui mira direttamente il processo) che sono considerati ad emissione zero fino al momento della raccolta, né ai rifiuti. L'allocazione dovrebbe essere applicata subito dopo la produzione di un coprodotto e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Può trattarsi di una fase del processo all'interno di un impianto alla quale fa seguito un'ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti. Tuttavia, se la lavorazione a valle dei coprodotti in questione è collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il sistema è assimilato a una «raffineria» e l'allocazione è applicata nei punti in cui ciascun prodotto non è più sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.

Etd: emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione

Le emissioni della fase del trasporto comprendono il trasporto della materia prima coltivata dal campo fino all'impianto di trasformazione, il trasporto del prodotto intermedio da questo all'impianto successivo, il trasporto del prodotto tra eventuali intermediari, il trasporto del biocarburante/ bioliquido al fornitore/utilizzatore o all'impianto di distribuzione. Va tenuto conto anche della fase di ritorno "a vuoto". Le emissioni si calcolano con la seguente formula:

$Et = \sum (F * Q) * D$, dove:

- F è il fattore di emissione per la produzione e l'uso del carburante, espresso CO_{2eq} per unità di combustibile (massa, volume o in termini energetici);

- Q è il consumo specifico del carburante per unità di distanza e per unità di prodotto trasportato. Questo termine include il consumo del carburante nella fase di ritorno;

- D è la distanza coperta dal mezzo di trasporto.

Eu: emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso

Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, *eu*, sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi.

Eee: emissioni risparmiate grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione

Se presente un impianto di cogenerazione che fornisce sia l'elettricità che il calore necessari all'impianto, nel caso in cui il calore proveniente da questo sia esattamente quello necessario ad alimentare l'impianto di trasformazione, nonché il rapporto elettricità/calore dell'impianto sia più basso di quello dell'impianto di cogenerazione, ci sarà un surplus di elettricità calcolabile come segue:

$Ps = P_{CHP} * (Hb / H_{CHP}) - Pb$, dove:

- Ps è il surplus di elettricità finale che può essere conteggiato come sconto di emissioni;

- P_{CHP} è la produzione di elettricità totale dall'impianto di cogenerazione;

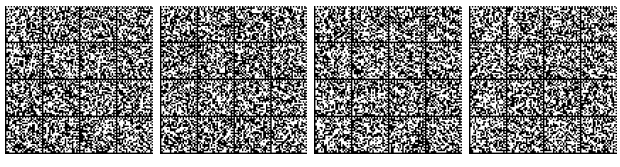

- *Pb* è il consumo di elettricità da parte dell'impianto di trasformazione;

- *Hb* è il consumo di calore da parte dell'impianto di trasformazione;

- H_{CHP} è la produzione di calore totale dall'impianto di cogenerazione.

Questa potrà generare un credito corrispondente alle emissioni derivanti dalla stessa produzione di elettricità in un impianto tradizionale. Questo sconto non si può applicare nel caso in cui l'impianto di cogenerazione sia alimentato da un coprodotto proveniente dall'impianto di trasformazione a meno che non sia un residuo agricolo. In tutti gli altri casi di alimentazione da coprodotto l'elettricità prodotta è considerata essa stessa un coprodotto e se ne tiene conto nel processo di allocazione.

Eccs e Eccr: riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico o alla sostituzione del carbonio

Per quanto riguarda i processi di cattura e stoccaggio (CCS) o sostituzione (CCR) della CO_2 che comporta una riduzione delle emissioni, bisogna tener presente che queste tecniche richiedono comunque energia, quindi va catturata anche la CO2extra prodotta proprio da questo processo.

$$CO_2 \text{ catturata} = (CO_2 \text{ originaria} + CO_2 \text{ extra generata dal processo di cattura}) * \mu$$

dove:

- μ è l'efficienza di cattura;

- CO_2 originaria è la CO_2 prodotta da un processo senza cattura;

- CO_2 extra generata dal processo di cattura è la CO_2 prodotta durante il processo di cattura;

La CO_2 che viene evitata, applicando questa tecnologia è:

$$CO_2 \text{ evitata} = CO_2 \text{ originaria} - (CO_2 \text{ prodotta con processo di cattura} - CO2 \text{ catturata})$$

dove:

- CO_2 *prodotta con processo di cattura* è la CO_2 prodotta con il processo di cattura, che tiene conto delle emissioni extra prodotte dal processo stesso.

Parte C. Fattori di conversione

I fattori di conversione necessari al calcolo delle emissioni di gas serra espresse in termini di CO_2eq/MJ prodotto finito, sono, in prima applicazione, quelli riportati al seguente indirizzo web:

http://www.biograce.net/

Parte D. Valori emissivi tipici e standard di filiere di produzione di biocarburante e bioliquido

Valori tipici e standard disaggregati delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella A - Valori standard disaggregati per la coltivazione: '$e_{ec.}$'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	12	12
etanolo da cereali	23	23
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	20	20
etanolo da canna da zucchero	14	14
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	29	29
biodiesel da semi di girasole	18	18
biodiesel da soia	19	19
biodiesel da olio di palma	14	14
biodiesel da rifiuti vegetali o animali*	0	0
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	30	30
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	18	18
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	15	15
olio vegetale puro da semi di colza	30	30

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	0	0
biogas da letame umido come metano compresso	0	0
biogas da letame asciutto come metano compresso	0	0

* Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella B - Valori standard disaggregati per la lavorazione, inclusa l'elettricità eccedentaria: 'ep - eee'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	19	26
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32	45
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32	45
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	21	30
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	14	19
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	1	1
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	15	21
etanolo da canna da zucchero	1	1
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	

biodiesel da semi di colza	16	22
biodiesel da semi di girasole	16	22
biodiesel da soia	18	26
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	35	49
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	13	18
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	9	13
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	10	13
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	10	13
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	30	42
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	7	9
olio vegetale puro da semi di colza	4	5
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	14	20
biogas da letame umido come metano compresso	8	11
biogas da letame asciutto come metano compresso	8	11

Tabella C - Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	2	2
etanolo da cereali	2	2

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	2	2
etanolo da canna da zucchero	9	9
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	1	1
biodiesel da semi di girasole	1	1
biodiesel da soia	13	13
biodiesel da olio di palma	5	5
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Tabella D - Valori standard disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO2eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO2eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	33	40
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	57	70
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	57	70

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	46	55
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	39	44
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	26	26
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	37	43
etanolo da canna da zucchero	24	24
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	46	52
biodiesel da semi di girasole	35	41
biodiesel da soia	50	58
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	54	68
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	32	37
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	10	14
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	41	44
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	29	32
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	50	62
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	27	29
olio vegetale puro da semi di colza	35	36

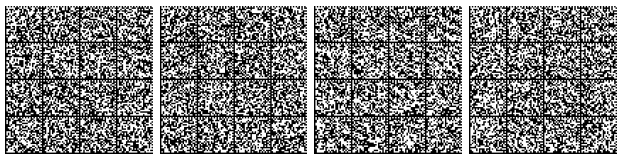

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	17	23
biogas da letame umido come metano compresso	13	16
biogas da letame asciutto come metano compresso	12	15

Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008.

Tabella E- Valori disaggregati per la coltivazione: 'e_{ec}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	3	3
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
etanolo da legno coltivato	6	6
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	4	4
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
DME da legno coltivato	5	5
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
metanolo da legno coltivato	5	5
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella F - Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): 'e_p - e_{ee}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	5	7
etanolo da legno	12	17
diesel Fischer-Tropsch da legno	0	0
DME da legno	0	0
metanolo da legno	0	0
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella G - Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'e_{td}'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	2	2
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
etanolo da legno coltivato	2	2
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	3	3
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	2	2
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
DME da legno coltivato	2	2
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
metanolo da legno coltivato	2	2
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella H - Valori disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO_{2eq}/MJ)
etanolo da paglia di cereali	11	13
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	17	22
etanolo da legno coltivato	20	25
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	6	6
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
DME da legno coltivato	7	7
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
metanolo da legno coltivato	7	7
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	
Olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Parte E. Risparmio delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi è calcolato secondo la seguente formula:

RISPARMIO = $(E_F - E_{BIO})/E_F$

dove

E_{BIO} = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o bioliquido calcolati come alla lettera B;

E_F = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

Il valore del combustibili fossile di riferimento, E_F, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della direttiva 2009/30/CE. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO2eq /MJ.

Il valore del carburante fossile di riferimento E_F per i bioliquidi è pari a:

- 91 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella produzione di elettricità è.
- 77 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella produzione di calore.
- 85 gCO2eq/MJ quando utilizzati nella cogenerazione.

2. Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella I - Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i biocarburanti e bioliquidi sono prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da barbabietola da zucchero	61%	52%
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32%	16%
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32%	16%

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	45%	34%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	53%	47%
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	69%	69%
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	56%	49%
etanolo da canna da zucchero	71%	71%
la frazione dell'etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	45	38
biodiesel da semi di girasole	58	51
biodiesel da soia	40	31
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	36	19
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	62	56
biodiesel da rifiuti vegetali (*) o animali	88	83%
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	51	47%
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	65	62%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	40	26%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	68	65%
olio vegetale puro da semi di colza	58	57%
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	80	73%
biogas da letame umido come metano compresso	84	81%
biogas da letame asciutto come metano compresso	86	82%

(*) Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella L - Stima dei valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da paglia di cereali	87	85
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	80	74
etanolo da legno coltivato	76	70
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95	95
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	93	93
dimetiletere (DME) da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95	95
DME da legno coltivato	92	92
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	94	94
metanolo da legno coltivato	91	91
la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

ALLEGATO 4

Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Il/la sottoscritto/a ……....,
in rappresentanza dell'organismo di certificazione ……..……..
che opera all'interno del sistema volontario ……..……..……...,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

che, durante il controllo periodico presso l'azienda ……..., avvenuto in data ……, ha verificato che le informazioni contenute nella dichiarazione/certificato di sostenibilità emesse dall'operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall'articolo 9, comma ……., del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Data, Firma

19A07378